

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO A VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI DISPORRE DI UN'OFFERTA "WHOLESALE" DI LINEE AFFITTATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. DEDICATA AGLI OPERATORI LICENZIATARI ED, EVENTUALMENTE, AGLI OPERATORI AUTORIZZATI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", nonché tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio Analisi Economiche e di Mercato - Torre Francesco - Isola B/5 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica sull'opportunità della predisposizione di un listino *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia". Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE del 5 aprile 2001

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio*)

Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito allo sviluppo potenziale del mercato dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 452,7375 – 454,9875 Mhz e 462,7375 – 464,9875 Mhz e dei sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata nelle bande di frequenza 450,86875 – 451,99375 Mhz e 460,86875 – 461,99375 Mhz, nel contempo, invita

- i soggetti che hanno interesse a candidarsi quali licenziatari per servizi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata;

- le imprese manifatturiere produttrici di apparati e sistemi di reti radiomobili professionali a gestione centralizzata e/o le associazioni di categoria;

- le imprese installatrici di ponti radio ad uso privato e/o le associazioni di categoria;

- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio*)", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio per le Tecnologie
Centro Direzionale – Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco:

1. Manifestazione di interesse

Si invita a manifestare l'eventuale interesse a fornire un servizio radiomobile professionale numerico (TETRA) o un servizio radiomobile professionale di tipo analogico a gestione centralizzata come sopra specificato.

2. Descrizione del tipo di servizi, dei terminali e della tecnologia

1. Si invita a fornire una breve descrizione (di non più di quattro pagine) dei servizi che si intende offrire, includendo la struttura di rete che si intende realizzare con le relative caratteristiche tecniche e la copertura geografica, ivi inclusa la modalità di pianificazione ed il riutilizzo delle frequenze, nonché l'eventuale ubicazione dei siti;

2. Descrivere il tipo di terminali disponibili sul mercato, comprensiva dei servizi disponibili e dei costi stimati, e dell'evoluzione prevista per gli stessi, anche con riguardo a possibili integrazioni con altre tecnologie ed alle bande di frequenza previste per tale servizio.

3. Fornire una descrizione sintetica della tecnologia prevista per l'infrastruttura di rete e di quella da utilizzare sia sul portante fisico che sul canale hertziano, per i *link* tra i nodi di commutazione e di controllo (*gateways*) e le stazioni radio e/o le reti pubbliche di telecomunicazione.

3. Obiettivi prefissati e previsioni di mercato

1. Si invita a fornire una breve descrizione degli obiettivi di mercato, nonché eventuali e previsioni di mercato riferiti all'area geografica di interesse ed alle risorse di frequenze minime richieste per il raggiungimento degli obiettivi del piano economico;

2. Indicare una stima di massima degli investimenti previsti per la realizzazione della rete, corredata ove possibile di uno schema di modello economico dell'impresa.

4. Aspetti di natura regolamentare

a) Indicare e motivare la procedura più efficiente con cui dovrebbero essere rilasciata le licenze per i sistemi in oggetto ed il relativo regime dei contributi;

b) Segnalare eventuali misure di carattere asimmetrico al fine di garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza;

c) Indicare il numero minimo di coppie di canali di larghezza pari a 25 Khz o pari a 12,5 Khz, rispettivamente per sistemi numerici e per sistemi analogici, ritenuto sufficiente per operare il servizio in oggetto sulla base di un'analisi del traffico previsto tenendo in conto l'eventuale struttura di rete che si intende realizzare, i profili di traffico d'utente ed il massimo numero di terminali attivabili;

d) Motivare eventuali preferenze nell'assegnazione delle frequenze su base regionale ovvero nazionale, sia per sistemi numerici che per i sistemi analogici;

e) Indicare eventuali obblighi di copertura che si ritengono adeguati per lo sviluppo del servizio;

f) Fornire valutazioni per:

1. modalità di interconnessione con reti pubbliche di telecomunicazioni;
2. eventuali problematiche relative al *roaming* sia tra reti TETRA sia con altre reti;
3. utilizzo di numerazione in relazione con quanto previsto dalla normativa vigente;

5. Commenti

I partecipanti sono invitati a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione del mercato dei sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 aprile 2001

Il Direttore
ROBERTO VIOLA

DELIBERA n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001

Consultazione pubblica concernente regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 bis, comma 7)

Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radio-televisivi" convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001 n. 66.

Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998 recante approvazione del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Visto il libro verde della Commissione del 23 dicembre 1992, COM(92) 480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno;

Visto il libro verde della Commissione del 3 dicembre 1997, COM(97) 623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti di esprimere la propria opinione;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando che l'articolo 2 bis della legge 61/01 prevede che la Autorità emani il regolamento oggetto della presente consultazione entro il 30 giugno 2001, l'Autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera 278/99 all'allegato A, punto 6, di limitare a tre settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 bis, comma 7).

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato all'8 maggio 2001 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

ALLEGATO A

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'Autorità al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito al regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01, articolo 2 *bis*, comma 7), invita:

- a) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
- b) i soggetti che hanno interesse a richiedere un titolo abilitativo all'esercizio delle attività connesse alla diffusione televisiva e radiofonica digitale terrestre;
- c) le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti ovvero di apparati, altre associazioni interessate;
- d) a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Regolamento relativo alla radiodiffusione digitale terrestre", dovranno pervenire, entro il termine del 9 maggio 2001, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. Distinzione fra soggetti che forniscono contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione televisiva e radiofonica numerica :

- a) fornire definizione ed identificare le responsabilità dell'operatore di rete quale soggetto che provvede alla diffusione dei programmi radiofonici e televisivi numerici e relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552 ovvero con le definizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni.
- b) fornire definizione ed identificare le responsabilità del fornitore di contenuti quale soggetto che fornisce programmi diffusi sulle reti numeriche terrestri e commentare la possibile relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552.
- c) fornire definizione e regime dell'eventuale figura del fornitore di servizi quale soggetto che fornisce servizi, anche rientranti nella categoria dei servizi della Società dell'Informazione identificati dalla normativa comunitaria, fruibili sulle reti numeriche terrestri.
- d) fornire la definizione nell'ambito dei sistemi di diffusione numerica, tenendo conto delle definizioni di cui sopra, di canali, capacità trasmissiva, programma televisivo o radiofonico numerico, emittente, ambito nazionale e ambito locale.
- e) commentare se la distinzione fra ambito locale e ambito nazionale risulta applicabile a:
 - 1. operatore di rete

2. fornitore di contenuti

3. ad entrambi

f) fornire definizione di programmi dati e segnalare eventuali differenze con i servizi della Società dell'Informazione identificati dalla normativa comunitaria.

2. Previsione di norme atte a favorire la messa in comune di impianti di trasmissione numerica:

Commentare quali disposizioni regolamentari dovrebbero essere previste per favorire la messa in comune di impianti di trasmissione in particolare relativamente a:

1. eventuali limiti al diritto a ottenere / obbligo a concedere la condivisione di impianti da parte degli operatori di rete.

2. accesso a condizioni eque alle infrastrutture installate

3. disciplina degli accordi di condivisione e risoluzione delle controversie

3. Definizione dei compiti degli operatori nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione:

a) commentare l'ambito di applicazione della disciplina della radiodiffusione numerica delle norme previste dall'articolo 2 della legge 249/97 nonché dell'articolo 15 della legge 223/90 (ove non implicitamente ovvero esplicitamente abrogate da disposizioni successive);

b) commentare se risulta opportuno introdurre, in base alla normativa nazionale o comunitaria, norme relative alla disciplina del possesso incrociato di emittenti via cavo, satellite e terrestri.

c) commentare se risulta opportuno prevedere il regime di deroga ai limiti dell'articolo 2, comma 6, legge n. 249/97 previsto nel medesimo articolo ai fini di consentire l'avvio dei mercati. In caso di risposta affermativa commentare la possibile disciplina attuativa.

d) quali norme dovrebbero essere previste in favore dei fornitori di contenuti che non sono operatori di rete:

1. l'accesso al multiplex diffusivo a condizioni eque e non discriminatorie;

2. conferma della riserva del 40% prevista durante la fase sperimentale;

3. commentare se debba essere introdotto un limite di capacità trasmissiva destinabile a servizi non diffusivi (servizi dati interattivi);

4. Commentare le implicazioni tecniche, commerciali e regolamentari dell'obbligo previsto di:

a) una previsione in ogni blocco di diffusione oltre ai servizi multimediali veicolati di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi.

b) diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti (diversi dalla concessionaria del servizio pubblico) operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

c) destinare programmi alla radiodiffusione televisiva in chiaro.

5. Commentare quali procedure e termini devono essere previsti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni in particolare:

a) requisiti soggettivi;

b) modalità di rilascio: procedure e criteri di selezione;

- c) regime applicabile delle autorizzazioni;
- d) regime applicabile delle licenze;
- e) durata, subentro, cessione, rinnovo;

6. Commentare la disciplina del regime transitorio di passaggio dall'analogico al digitale in particolare:

- a) definizione e durata del regime transitorio;
- b) possibilità di rilascio di licenze e autorizzazioni definitive durante il periodo transitorio;
- c) definizione di misure atte a promuovere l'avvio della radiodiffusione numerica;
- d) sperimentazione durante il periodo di transizione;

7. Oltre alla disciplina generale discussa nei punti precedenti segnalare la necessità di prevedere norme specifiche per la:

- a) radiodiffusione digitale terrestre;
- b) fornitura di servizi ad accesso condizionato;

8. Ogni altro commento utile ai fini della presente consultazione pubblica.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

PAGINA BIANCA

6. LE DELIBERE E LE DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

6.1. MERCATO DELL'ACCESSO

6.1.1. Accesso e interconnessione

DELIBERA n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000

Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2000, n. 256

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, e 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999 e successive modifiche;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla *“Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”*;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante *“Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (Carrier Preselection)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante *“Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante *“Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante *“Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, recante *“Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability”*;

Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: *“Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier PreSelection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante *“Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection”*;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: *“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante: *“Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'appendice all'Offerta di Interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e 4/CIR/99, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilità del numero;

Viste le comunicazioni trasmesse da Telecom Italia in merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;

Vista la revisione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/00/CIR e trasmessa in data 20 marzo 2000, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con l'Autorità;

Vista l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000, pervenuta all'Autorità in data 3 aprile 2000;

Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000 avviata in data 20 aprile 2000 ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati dell'Autorità inviate a Telecom Italia ed agli operatori in merito alle condizioni di competitività del mercato del traffico internazionale e le risposte pervenute;

Sentite le società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a., Albacom s.p.a., Blu s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Mci WorldCom s.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a. nell'ambito dell'istruttoria *“Linee affittate e circuiti di interconnessione”*;

Sentite le associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, nell'ambito dell'istruttoria *“Linee affittate e circuiti di interconnessione”*;

Vista la lettera dell'Autorità del 31 maggio 2000 in merito alla corretta applicazione della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori;

Vista la documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 30 maggio 2000 "Revisione dell'OIR per il 2000 in materia di CPS";

Vista la decisione di Consiglio del 6 luglio 2000 relativa all'autorizzazione provvisoria del pacchetto tariffario di Telecom Italia "Teleconomy 24";

Vista la decisione, assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 luglio 2000, di far confluire le istruttorie aperte in merito alle condizioni di fornitura dei servizi di *carrier preselection* e portabilità del numero all'interno del provvedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 19 luglio 2000;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione del 1° agosto 2000 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 21 settembre 2000;

Visto il parere della Commissione europea (Direzione generale concorrenza e Direzione generale società dell'informazione) pervenuto in data 13 ottobre 2000;

Udita nella riunione del 18 ottobre 2000 la relazione conclusiva dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Riferimenti normativi

L'articolo 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una "notevole forza di mercato". L'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".

Con delibera dell'Autorità n. 197/99 del 7 settembre 1999, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.

In ragione di tale determinazione, la società Telecom Italia è tenuta a provvedere, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività ed orientamento ai costi.

L'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 deve comprendere anche le interfacce offerte in

conformità con le esigenze di mercato e le condizioni di accesso alla rete di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97. Tale articolo pone in capo all'Autorità la facoltà di intervenire in qualunque momento ed il dovere di intervento in capo di richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'Autorità dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. Ulteriori specifici riferimenti normativi in merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle proprie deliberazioni n. 1/CIR/98 e 1/00/CIR.

La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di numerazione nazionale, ampliando la gamma di risorse di numerazione accessibili per la fornitura di servizi, prevedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche per accesso ai servizi internet.

In materia di *carrier preselection*, la delibera n. 3/CIR/99 ha disciplinato le regole di fornitura della prestazione di *carrier selection* in modalità "equal access" (*carrier preselection*). La delibera n. 3/00/CIR ha fissato disposizioni in merito all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta di *carrier preselection* e *service provider portability*" con le quali è stato dichiarato inammissibile il contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata; la delibera n. 4/00/CIR ha definito le disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* e sui contenuti degli accordi di interconnessione.

Con riferimento alla portabilità del numero, la delibera n. 4/CIR/99 ha disciplinato le regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*service provider portability*).

In termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE che pone in capo alle Autorità di regolamentazione il compito di favorire l'introduzione nei tempi più brevi possibili della portabilità del numero di operatore, sia per servizi geografici che non geografici, ed il compito di renderla operativa entro il 1° gennaio 2000. La stessa direttiva afferma che entro tale data devono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di usufruire della *carrier preselection*. Alle Autorità nazionali di regolamentazione è altresì attribuito il compito di provvedere affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tali prestazioni sia basata sui costi e che eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

Una puntuale disciplina è definita in merito all'interconnessione di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 (articolo 4, comma 9, e allegato 1, parte 2) delineano in capo all'operatore notificato l'obbligo di fornire un servizio d'interconnessione di linee affittate; la fornitura di servizi di interconnessione per linee dedicate è inoltre espressamente prevista all'articolo 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed è richiamata al successivo comma 19, lettera a), n. 7 del medesimo decreto nell'ambito dei contenuti minimi dell'Offerta d'Interconnessione di Riferimento dell'operatore notificato.

2. L'attività istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento

L'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000, presentata all'Autorità in data 1 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della delibera n. 1/00/CIR, ha costituito oggetto di una attività istruttoria dell'Autorità, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorità ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento ed ha avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attività istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento non rispondono esaustivamente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sulla base delle risultanze istruttorie, si è ritenuto opportuno intervenire sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:

- a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi;